

**Dispositivo**

- 1) *Il ricorso è respinto.*
- 2) *La HeidelbergCement AG è condannata alle spese, comprese quelle relative al procedimento sommario.*

---

<sup>(1)</sup> GU C 238 del 13.8.2011.

---

**Sentenza del Tribunale del 14 marzo 2014 — Italmobiliare/Commissione**

(Causa T-305/11) <sup>(1)</sup>

**(«Concorrenza — Procedimento amministrativo — Decisione di richiesta di informazioni — Necessità delle informazioni richieste — Principio di buona amministrazione — Obbligo di motivazione — Proporzionalità»)**

(2014/C 135/39)

Lingua processuale: l'italiano

**Parti**

*Ricorrente:* Italmobiliare SpA (Milano, Italia) (rappresentanti: inizialmente M. Siragusa, F. Moretti, L. Nascimbene, G. Rizza e M. Piergiovanni, avvocati, successivamente M. Siragusa, F. Moretti, L. Nascimbene e G. Rizza, avvocati)

*Convenuta:* Commissione europea (rappresentanti: inizialmente B. Gencarelli, L. Malferrari, É. Gippini Fournier e C. Hödlmayr, successivamente L. Malferrari, É. Gippini Fournier e C. Hödlmayr, agenti, assistiti da M. Malaguti, avvocato)

**Oggetto**

Domanda di annullamento della decisione C (2011) 2364 def. della Commissione, del 30 marzo 2011, relativa ad un procedimento ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 3, del regolamento (CE) del Consiglio n. 1/2003 (Caso 39520 — Cemento e prodotti collegati).

**Dispositivo**

- 1) *Il ricorso è respinto.*
- 2) *La Italmobiliare SpA è condannata alle spese.*

---

<sup>(1)</sup> GU C 232 del 6.8.2011.

---

**Sentenza del Tribunale del 14 marzo 2014 — Schwenk Zement/Commissione**

(Causa T-306/11) <sup>(1)</sup>

**(«Concorrenza — Procedimento amministrativo — Decisione di richiesta di informazioni — Necessità delle informazioni richieste — Obbligo di motivazione — Proporzionalità»)**

(2014/C 135/40)

Lingua processuale: il tedesco

**Parti**

*Ricorrente:* Schwenk Zement KG (Ulm, Germania) (rappresentante: M. Raible, avvocato)

*Convenuta:* Commissione europea (rappresentanti: M. Kellerbauer, R. Sauer e C. Hödlmayr, agenti, assistiti da A. Böhlke, avvocato)

**Oggetto**

Domanda di annullamento della decisione C (2011) 2367 def. della Commissione, del 30 marzo 2011, relativa ad un procedimento ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio (Caso 39520 — Cemento e prodotti collegati).

**Dispositivo**

- 1) *La decisione C (2011) 2367 def. della Commissione, del 30 marzo 2011, relativa ad un procedimento ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio (Caso 39520 — Cemento e prodotti correlati), è annullata nella parte che riguarda l'undicesima serie di domande del questionario costituente il suo allegato I.*
- 2) *La Schwenk Zement KG sopporterà due terzi delle proprie spese e due terzi delle spese sostenute dalla Commissione europea. La Commissione sopporterà un terzo delle proprie spese e un terzo delle spese sostenute dalla Schwenk Zement.*
- 3) *Il ricorso è respinto quanto al resto.*

<sup>(1)</sup> GU C 238 del 13.8.2011.

---

**Sentenza del Tribunale del 14 marzo 2014 — Lardini/UAMI (Apposizione di un fiore su un bavero)**

(Causa T-131/13) <sup>(1)</sup>

**[«Marchio comunitario — Domanda di marchio comunitario consistente nell'apposizione di un fiore su un bavero — Impedimento assoluto alla registrazione — Assenza di carattere distintivo — Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009»]**

(2014/C 135/41)

Lingua processuale: l'italiano

**Parti**

*Ricorrente:* Lardini Srl (Filottrano, Italia) (rappresentanti: P. Roncaglia, G. Lazzeretti, F. Rossi e N. Parrotta, avvocati)

*Convenuto:* Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentanti: P. Bullock e N. Bambara, agenti)

**Oggetto**

Ricorso presentato avverso la decisione della prima commissione di ricorso dell'UAMI del 13 dicembre 2012 (procedimento R 2578/2011-1), concernente una domanda di registrazione di un segno costituito da un fiore apposto su un bavero come marchio comunitario.

**Dispositivo**

- 1) *Il ricorso è respinto.*
- 2) *La Lardini Srl è condannata alle spese.*

<sup>(1)</sup> GU C 141 del 18.5.2013.